

**REGOLAMENTO (CE) N. 38/2008 DELLA COMMISSIONE****del 17 gennaio 2008****relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1529/2007 per il sottoperiodo di gennaio 2008**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 1529/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti d'importazione di riso originario degli Stati che fanno parte della regione CARIFORUM e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1529/2007 ha aperto per il 2008 un contingente tariffario annuo d'importazione di 187 000 tonnellate di riso, espresso in equivalente riso semigreggio, originario degli Stati che fanno parte della regione CARIFORUM (numero d'ordine 09.4219), un contingente tariffario d'importazione di 25 000 tonnellate di riso, espresso in equivalente riso semigreggio, originario delle Antille olandesi e di Aruba (numero d'ordine 09.4189) e un contingente tariffario d'importazione di 10 000 tonnellate di riso, espresso in equivalente riso semigreggio, originario dei PTOM meno sviluppati (numero d'ordine 09.4190).

(2) Per detti contingenti, contemplati dall'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1529/2007, il primo sottoperiodo è il mese di gennaio.

(3) Dalla comunicazione effettuata a norma dell'articolo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 1529/2007 risulta che, per il contingente recante il numero d'ordine 09.4219, le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di gennaio 2008, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del suddetto regolamento, riguardano un quantitativo in equivalente riso semigreggio superiore a quello disponibile. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per il contingente in questione.

(4) Risulta inoltre dalla summenzionata comunicazione che, per il contingente recante i numeri d'ordine 09.4189 — 09.4190, le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di gennaio 2008, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1529/2007 riguardano un quantitativo in equivalente riso semigreggio inferiore a quello disponibile.

(5) È inoltre opportuno fissare i quantitativi disponibili per il sottoperiodo contingenziale successivo, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1529/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le domande di titoli di importazione di riso compreso nei contingenti recanti il numero d'ordine 09.4219, di cui al regolamento (CE) n. 1529/2007, presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di gennaio 2008, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione dei coefficienti di attribuzione stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

2. I quantitativi disponibili per il sottoperiodo contingenziale successivo, nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4219 — 09.4189 — 09.4190, di cui al regolamento (CE) n. 1529/2007, sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 1785/2003 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1° settembre 2008.

<sup>(2)</sup> GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

<sup>(3)</sup> GU L 348 del 31.12.2007, pag. 155.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2008.

*Per la Commissione*  
Jean-Luc DEMARTY  
*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

---

## ALLEGATO

**Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di gennaio 2008 e quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo, in applicazione del regolamento (CE) n. 1529/2007**

Origine/Prodotto	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di gennaio 2008	Quantitativi disponibili per il sottoperiodo del mese di maggio 2008 (in kg)
Stati che fanno parte della regione CARIFORUM [articoli 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1529/2007] — codici NC da 1006 escluso il codice NC 1006 10 10	09.4219	80,286290 %	62 334 003
PTOM [articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1529/2007] — codice NC 1006			
a) Antille olandesi e Aruba:	09.4189	— <sup>(2)</sup>	15 942 363
b) PTOM meno sviluppati:	09.4190	— <sup>(1)</sup>	6 667 000

<sup>(1)</sup> Per questo sottoperiodo non viene applicato alcun coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

<sup>(2)</sup> Le domande riguardano quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: tutte le domande possono quindi essere accolte.